

STATUTO

COMUNITÀ MAMRÉ



Natura e sede

Art. 1

La Comunità Mamré è un'associazione privata femminile nella Chiesa, con personalità giuridica, a norma dei Canoni 298 § 1; 299; 322.

Ha sede legale nella Parrocchia Cristo Re in Clusane d'Iseo, Via Risorgimento, n. 173.

Finalità

Art. 2

Scopo primario dell'Associazione e delle associate è vivere il Battesimo e la Cresima, per tendere alla santità, seguendo Cristo nell'amore indiviso a Dio con il Sacramento dell'Amicizia che implica l'assunzione dei consigli evangelici e la vita fraterna.

Art. 3

L'associazione ha inoltre lo scopo di esprimere l'amore verso Dio ed i fratelli con opere di solidarietà sociale. Tale scopo si esplica nello svolgimento, in modo organizzato di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria,
- assistenza sanitaria,
- beneficenza,
- istruzione,
- formazione.

E' escluso ogni fine di lucro

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, in conformità allo statuto sociale,

- l'Associazione potrà gestire comunità alloggio, case per anziani, case albergo, centri di pronto intervento, centri diurni e diurni integrati, alloggi protetti, case di soggiorno, centri ricreativi e di aggregazione, mense, pensionati, centri socio-educativi ed occupazionali, centri residenziali, centri di recupero e di reinserimento sociale, centri di riabilitazione, case di cura, hospice, ambulatori, assistenza domiciliare, ed assumere ogni iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale, rivolta a minori, handicappati, tossicodipendenti, anziani, persone malate, con disagio sociale o a rischio di emarginazione, nuclei familiari in difficoltà ed, in genere, a persone che si trovano in qualsiasi situazione di bisogno. Tale attività verrà esercitata a domicilio o in apposite sedi, in forma residenziale, semiresidenziale, diurna, ambulatoriale, domiciliare o di strada;
- l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, ad esclusione di quelle ad esse direttamente connesse.

Associate

Art. 4

All'associazione possono aderire donne battezzate e cresimate, in comunione con la Chiesa Cattolica, formalmente con impegno scritto, per viverne in pienezza lo spirito sia nella sostanza che nella forma e per promuovere e perseguire i fini dell'associazione stessa.

Art. 5

Sono requisiti essenziali per l'ammissione alla consacrazione tutti quelli indicati nel codice di diritto canonico, in particolare, in analogia, quelli recensiti nei canoni 642, 643, 645.

Art. 6

I membri dell'associazione si impegnano ad attuare la loro piena disponibilità al Consiglio Direttivo per quanto riguarda i luoghi e i tempi di residenza, nonché l'esercizio dell'attività professionale e pastorale.

Art. 7

I membri dell'associazione lasciano per sempre la propria famiglia e si qualificano professionalmente conciliando le proprie originali inclinazioni e capacità con le necessità e il carisma dell'associazione, in obbedienza al Consiglio Direttivo.

Art. 8

Le associate si impegnano a vivere come una comunità fraterna che rispecchi l'ardente desiderio di Gesù "che siano una cosa sola", nello spirito del sacramento dell'amicizia.

Assunzione dei Consigli evangelici

Art. 9

Ogni membro dell'associazione esprime il dono gioioso e totale a Dio e l'atteggiamento della filiazione vissuto in Gesù nell'assunzione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, conformemente ai canoni 599-602 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 10

La vita fraterna viene vissuta in piccole comunità, tra la gente, nella quotidianità. Questo comporta uno stile particolare nel vivere i consigli evangelici.

Art 11

Ogni associata riconosce che la verginità non germoglia dalla terra, ma è seminata dall'alto: è una parola misericordiosa di Dio che rivela alle creature l'unione immediata con Dio e il supporto alle famiglie per completare il loro compito di educazione, di formazione e di assistenza, come autentico scopo della vita, per testimoniare nel mondo la Charitas Dei, come Gesù l'ha testimoniata.

Art. 12

Rispondendo alla chiamata dell'amore di Dio con la consacrazione alla verginità per il Regno dei cieli, ogni associata cercherà di essere un segno non equivoco e una parola chiara e rivelatrice di Dio in questo mondo mediante una vita da risorta, radicata in una profonda intimità con Lui.


Art 13

Ogni associata, come Gesù, sceglie liberamente la povertà, per rivelare agli uomini il Padre che provvede a ciascuno e per significare attraverso il distacco dei beni e dei mezzi terreni che non lei, ma Dio, l'unico presente nella sua vita, provvede alle necessità temporali e sovratemporali dei suoi figli. La povertà si traduce:

- nell'accettare quanto si è e quanto si ha come dono;
- nell'accettare se stesse e gli altri come creature limitate;
- nel sentirsi intimamente solidali con il genere umano e la sua storia;
- nel vivere del proprio lavoro, mettendo in comunione ogni cosa;
- nel considerare la propria abitazione come luogo di accoglienza, di convivenza, di condivisione e di servizio.

Art. 14

Ogni associata, come Gesù, rinuncia liberamente ad affermare un suo proprio progetto nel mondo e a perseguirlo con insindacabile autonomia. Fa proprio, invece, il progetto del Padre che la chiama a mettere la vita a disposizione della Chiesa per il servizio dell'Evangelo, in comunione con le amiche che si associano nel medesimo intento di realizzare il carisma dell'associazione nella Chiesa.



Pertanto le associate assumono come principi ispiratori della loro vita e della loro azione quelli contenuti nei documenti specificanti il carisma dell'associazione, concernenti:

- la spiritualità dell'associazione,
- tipologia e caratteristiche del proprio servizio e il luogo in cui svolgerlo
- gli impegni di formazione e apostolato
- gli orientamenti circa il tempo libero e le scelte delle singole comunità.

Governo dell'Associazione

Art. 15

Il governo ordinario dell'associazione è assicurato dai seguenti organi:

- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente, vicepresidente e segretaria.

Art. 16

L'assemblea è formata da tutte le associate.

Tratta i problemi e le questioni più importanti che riguardano la vita dell'associazione:

- indirizzi e direttive generali,
- orientamenti apostolici,
- assunzione di nuove attività o campi di azione,
- linee generali sulla gestione del patrimonio.

Si riunisce secondo un calendario stabilito dal presidente che la convoca, dopo aver sentito il consiglio, almeno una volta all'anno. L'assemblea potrà essere pure convocata su richiesta di un decimo degli associati.

Art. 17

All'assemblea spetta inoltre:

- eleggere i membri del consiglio direttivo, a scrutinio segreto;
- dare il consenso richiesto negli atti di straordinaria amministrazione, dopo un attento discernimento, con la maggioranza dei due terzi aventi diritto;
- deliberare eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Art. 18

Il consiglio direttivo, in conformità allo statuto sociale, è composto da 5 membri, che eleggono al loro interno presidente, vicepresidente e segretaria. Il fondatore don Pierino Ferrari, per volontà unanime di tutte le associate, sarà presidente a vita.

Il Consiglio, oltre alle funzioni previste dallo statuto sociale, è deputato alla formazione culturale e spirituale e alla qualificazione professionale delle associate.

Propone confronti di esperienze, discernimento e decisioni su questioni comuni; verifica sulla fedeltà del carisma.

Promuove e cura l'accoglienza di nuovi membri.

Dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art 19.

Il Presidente svolge, oltre ai compiti previsti dallo statuto sociale, un servizio di animazione all'unità, nell'attenzione ai bisogni delle persone e nella promozione delle relazioni, perché ciascuna e tutte vivano nella fede e nella adesione alla volontà di Dio.

Art. 20

Il fondatore don Pierino Ferrari e, successivamente, la presidente rappresentano l'associazione di fronte alla Chiesa ed, in particolare, al Vescovo diocesano.



Art. 21

Il parroco *pro tempore*, sia della sede legale dell'associazione che delle varie sedi operative, veglierà sulla comunità, perché sia presenza di luce e di lievito nella parrocchia offrendo la sua presenza e il suo ufficio pastorale come per ogni altra sua porzione di Chiesa Parrocchiale.

I beni temporali e la loro amministrazione

Art. 22

L'associazione agisce come soggetto giuridico nell'ordinamento statale attraverso l'associazione civile COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS, riconosciuta dalla Regione Lombardia il 4 maggio 1984.

All'associazione civile sono chiamate a far parte tutte ed esclusivamente coloro che sono state associate definitivamente.

Il patrimonio dell'associazione è quello costituito dall'omonima civile ONLUS e dalla stessa amministrato nell'osservanza scrupolosa della legge.

Obblighi e diritti dell'associazione e dei suoi membri

Art. 23

Ogni associata abbia come suprema regola di vita la sequela di Cristo proposta dal Vangelo e incarnata dal proprio Carisma del Sacramento dell'Amicizia.

L'Associazione vive la vita spirituale con modalità stabilite nel programma annuale, in modo che siano osservate analogicamente le prescrizioni del can. 663.

Art. 24

Tutto ciò che un membro acquista con la propria industriosità o a motivo dell'Associazione è acquistato dalla medesima.

L'Associazione provvederà ad ogni associata tutto ciò che è necessario ad un decoroso tenore di vita, alla formazione professionale permanente, all'impegno apostolico.

In particolare per l'attività delle associate, l'Associazione provvederà scrupolosamente all'adempimento degli obblighi legali riguardanti l'assunzione lavorativa, la remunerazione ed a tutte le tutele assistenziali e previdenziali.

Art. 25

L'associata potrà recedere dall'Associazione qualora non si trovi nelle condizioni di partecipare al raggiungimento delle finalità dell'associazione o:

- non osservi le disposizioni statutarie, gli indirizzi definiti al proprio interno e le deliberazioni dell'assemblea o del consiglio, legalmente prese;
- senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi o disordini fra le associate;
- senza preventiva autorizzazione del consiglio direttivo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli dell'Associazione.

L'associata che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione al consiglio direttivo. L'esclusione non può essere deliberata che dal consiglio direttivo.


Art. 26

Coloro che escono dall'Associazione o ne sono dimesse, nulla possono esigere dall'Associazione stessa per qualunque attività in essa prestata.

L'Associazione manifesterà carità ed equità evangelica verso il membro che se ne separa.

Art. 27

L'ammissione all'Associazione avvenga dopo un periodo congruo di formazione, con modalità e requisiti analoghi a quanto previsto dal can. 656, previa domanda scritta, con formula esplicita e nel



contesto di una celebrazione religiosa.

Norme finali

Art. 28

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sia devoluto ad un ente che abbia le stesse finalità dell'Associazione in conformità all'art. 22 dello statuto giuridico del 23 gennaio 1998 riconosciuto con la qualifica di ONLUS.

Art. 29

L'ente, che subentrerà all'Associazione nel patrimonio, dovrà provvedere a garantire alle associate i diritti assistenziali, previdenziali di legge e quanto stabilito dal precedente art. 26.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme canoniche circa le Associazioni, come da Parte I-I fedeli, cap. II del Codice di Diritto Canonico.

Handwritten signature

